

## Scheda 5

# LAVORO, LAVORI MINORILI: UN ATTUALE, VECCHIO FENOMENO

## UN FENOMENO DAI MILLE VOLTI

Non è facile illustrare con una definizione un fenomeno complesso e diffuso quale è quello del lavoro minorile – le cui stime parlano di ancora 218milioni di bambini coinvolti a livello mondiale (Ilo, 2006) – contemporaneamente vecchio e nuovo, in perenne evoluzione nei diversi volti che può assumere in base ai contesti di riferimento economici, culturali, sociali, familiari, territoriali in cui si realizza. Certamente ciò che si può fare è inquadrare tale fenomeno utilizzando le diverse definizioni che sono state date negli anni dello stesso (perlopiù contenute in testi normativi e legislativi) e analizzando le terminologie adottate per riferirsi alle diverse forme di lavoro minorile che negli anni hanno reso articolato e differenziato il fenomeno, tanto da ritenersi oggi più corretto parlare non di lavoro minorile ma di lavori minorili. È pertanto utile conoscere questa realtà partendo dalla terminologia, dal lessico con cui il lavoro minorile è individuato, circoscritto e descritto (Amici dei Popoli, 2006).

La prima grande distinzione è quella che differenzia tra *child labour* e *child work*:

- *Child labour*: lavoro come sfruttamento e sistematica violazione dei diritti fondamentali del bambino.
- *Child work*: lavoro infantile come attività economica non centrale né totalizzante per la vita del bambino.

Strettamente connessa a tale distinzione, l'importanza della capacità di lavoro e pertanto della classifica delle attività lavorative in base all'età del minore coinvolto.

## CAPACITÀ DI LAVORO: ETÀ MINIMA

L'art. 32 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo parla del diritto dei bambini ad essere protetti contro lo sfruttamento economico e a non essere costretti ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Gli Stati parti devono adottare misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa e, a tal fine, devono in particolare:

- fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
- stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e condizioni di lavoro;
- stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.

Il primo criterio usato dalla legislazione nazionale ed internazionale per distinguere lavoro lecito da lavoro illecito è l'età. Le norme internazionali del lavoro hanno progressivamente abbandonato la prassi di fissare un'unica età minima da applicare senza tener conto delle condizioni economiche, sociali ed amministrative dei diversi paesi.

L'età minima "standard" per l'assunzione all'impiego o al lavoro è fissata a 15 anni.

Questa età può essere abbassata a 14 o elevata a 16 secondo l'art. 2 della Convenzione Ilo n.138 e può essere modificata secondo il tipo di lavoro o le difficoltà che presenta.

Nel caso di lavori pericolosi è fissata un'età minima fissa di 18 anni; l'autorizzazione per coloro che hanno meno di 16 anni ad effettuare un lavoro che può essere definito pericoloso, deve essere soggetta a rigorose condizioni, volte a ridurre, se non eliminare completamente, la natura nociva o pericolosa di questo lavoro.

Facendo riferimento alle Convenzioni Ilo 138 e 182, *il lavoro minorile, secondo l'età*, può essere così definito:

- per la fascia di età 5-11 anni, tutti i minori al lavoro in una qualsiasi attività economica;
- per la fascia di età 12-14 anni, tutti i minori al lavoro in una qualsiasi attività economica esclusi i lavori leggeri;
- per la fascia di età 15-17 anni, tutti i minori al lavoro in attività pericolose ed altre forme di lavoro minorile, classificate come peggiori.

È quindi importante riconoscere che cosa si intende per "forme peggiori di lavoro minorile" e nella raccomandazione 190, connessa alla convenzione Ilo 182, vengono dettagliate le caratteristiche da prendere in considerazione per determinare quali siano i lavori pericolosi.

Si definisce per la prima volta che cosa costituisce "pericolo" nel child labour. L'art. 3 riporta che l'espressione "forme peggiori di lavoro minorile" include:

- tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

- l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e il traffico di stupefacenti, così come sono definite dai trattati internazionali;
- qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Mentre per "lavoro leggero" si intende quel lavoro che non pregiudica la frequenza scolastica dei minori, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente, o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta. Non deve durare più di due ore al giorno.

#### ALTRI TERMINI UTILIZZATI SONO: SCHIAVITÀ, SFRUTTAMENTO, LAVORO DEGNO

*Schiavitù* — Si parla di schiavitù quando è presente un assoggettamento totale e uno sfruttamento come forza-lavoro di bambini e/o adolescenti privati di ogni diritto perché affidati in forma di pegno da famiglie insolventi o come merce acquistata. Tra le forme di schiavitù si conoscono la servitù domestica, la schiavitù per debiti, i bambini soldato, la prostituzione infantile, i baby spacciatori, condizioni da cui è molto difficile affrancarsi.

*Sfruttamento* — Si parla di sfruttamento quando il lavoro viene svolto in modalità da impedire la normale frequenza scolastica e una vita sociale adeguata alla propria età. È generalmente caratterizzato da mansioni rischiose, condizioni pessime di lavoro, privazione di tempo libero e un basso salario. Di solito sono presenti i seguenti fattori: un'occupazione a tempo pieno in età precoce; un elevato numero di ore lavorative; un'indebita pressione fisica, sociale o psicologica; delle cattive condizioni di vita; una paga inadeguata; la presenza di eccessive responsabilità; l'impossibilità di ricevere un'adeguata istruzione scolastica; la compromissione della dignità e del senso di autostima; il pregiudizio al completo sviluppo sociale e psicologico. Questo elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo e basta la presenza di alcuni di questi elementi per configurare la situazione di sfruttamento.

*Lavoro degno* — Si parla di lavoro degno quando l'impegno del bambino/adolescente non impedisce il suo sviluppo psicofisico, è compatibile con le altre attività culturali, di tempo libero e di socializzazione, e garantisce

spazi di libertà per la propria crescita culturale e umana. Il lavoro degno rientra in quei lavori definiti “leggeri” cioè quelli così classificati perché non compromettono la salute o il normale sviluppo dei bambini.

## TAVOLA 1

### LA LOTTA CONTRO IL LAVORO MINORILE: CRONOLOGIA

1919	La prima Conferenza Internazionale sul lavoro adotta la prima Convenzione Internazionale contro il lavoro minorile: la Convenzione sull'Età minima per l'impiego dei minori nell'industria (n. 5)
1930	Adozione della prima Convenzione sul lavoro forzato (n. 29)
1973	Adozione della Convenzione sull'età minima (n. 138)
1992	L'Ilo avvia il Programma Internazionale per l'Eliminazione del lavoro minorile (IPEC)
1996	Dichiarazione di Stoccolma e Agenda di azione: elaborazione del principio secondo cui un crimine nei confronti di un minore in qualsiasi luogo è un crimine ovunque. Tale principio viene definito tre anni dopo dall'Ilo in una norma internazionale che ne precisa l'applicazione e determina le relative sanzioni.
1998	Adozione della Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali nel lavoro: libertà di associazione, abolizione del lavoro minorile, eliminazione del lavoro forzato e della discriminazione. Tutti gli Stati membri dell'Ilo si impegnano a garantire e promuovere tali principi.
1999	Adozione della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile (n. 182). L'attenzione mondiale è focalizzata sulla necessità di sradicare, il più rapidamente possibile, le peggiori forme di lavoro minorile che mettono a rischio e danneggiano il benessere fisico, mentale e morale dei minori. Tale Convenzione è stata ratificata da ¾ degli Stati membri dell'Ilo.
2002	L'Ilo pubblica il suo primo Rapporto mondiale sul lavoro mondiale e fissa il 12 giugno come Giornata Mondiale contro il lavoro minorile. L'Organizzazione sostiene più di 80 paesi nel predisporre i propri programmi per combattere il lavoro minorile.
2004	Il primo studio mondiale dell'Ilo sui costi e benefici dell'eliminazione del lavoro minorile afferma che i benefici economici saranno sicuramente sei volte superiori ai costi.
2006	Il secondo Rapporto mondiale dell'Ilo sul lavoro minorile sostiene che il lavoro minorile sta diminuendo in tutto il mondo.

Fonte: ILO - Scheda dati sul lavoro minorile – Rapporto “Porre fine al lavoro minorile oggi è possibile”, 2006.

### IL LAVORO MINORILE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI

La pressione esercitata sui governi e sull'opinione pubblica sul lavoro minorile a partire dagli anni Novanta, non solo ha avuto il merito di diffondere una conoscenza più ampia e approfondita di che cosa sia il lavoro minorile, ma ha anche costretto a constatare che in realtà esso riguarda tutte le regioni del mondo, seppure in diversa misura e con diverse caratteristiche, in Africa, in Asia, in America, in Europa. Il lavoro minorile è pertanto presente in occupazioni e forme estremamente varie anche nei paesi industrializzati. Si è così messa in discussione una vecchia convinzione, che cioè il lavoro minorile nascesse esclusivamente in contesti di povertà e di sottosviluppo (Paone, 2004).

Tutta una serie di indicatori rimandano al fenomeno: l'abbandono scolastico, gli infortuni sul lavoro, la percentuale di bambini lavoratori all'interno delle comunità straniere, la crescente diffusione di forme miste di scuola-lavoro.

Sicuramente è necessaria una distinzione tra il lavoro dei minori nei paesi del Sud e dell'Est del mondo e quello presente nei paesi occidentali o industrializzati.

Per spiegare l'emergere nei paesi industrializzati del fenomeno del lavoro precoce occorre fare riferimento non solo alla povertà economica.

Dal punto di vista delle cause economiche è infatti possibile affermare che, escludendo i casi di povertà insostenibile (anche se è da citare il dato preoccupante delle nuove povertà e delle famiglie a rischio di povertà), nelle società industrializzate si riscontra un certo benessere, un livello di scolarizzazione e tutela dello Stato che non permettono più di analizzare il lavoro minorile come il risultato della povertà. Si parla così oggi di una modernità del fenomeno che richiede pertanto l'individuazione e l'utilizzo di nuove categorie di analisi – essendo quella economica solo una delle tante e spesso la non determinante – e di nuove metodologie di intervento.

Oltre a condizioni economiche oggettive, il fenomeno del lavoro minorile è intrinsecamente legato a determinati processi culturali. Si può infatti dire che:

- il lavoro minorile risulta essere un fenomeno inscindibile dal contesto culturale di riferimento;
- il lavoro minorile è correlato allo scenario sociale, educativo, culturale del welfare del territorio in cui si realizza;
- il lavoro minorile è inserito all'interno di un contesto, di un territorio, di una famiglia, che veicola e rappresenta una rete di modelli e di percorsi a livello socio-economico e culturale.

Ne risulta che nei paesi industrializzati il lavoro minorile riconosce differenziazioni significative. Il panorama del lavoro minorile risulta così essere molto complesso: ogni attività lavorativa ha caratteristiche proprie, presenta diverse motivazioni, modalità e possibilità di apprendimento, diversi gradi di sfruttamento, differenti connessioni con la frequenza scolastica, una diversa incisività nel processo di costruzione dell'identità del minore coinvolto.

## IL LAVORO MINORILE: APPROCCI DI RIFERIMENTO

Gli studi sul lavoro minorile a livello internazionale si distinguono sulla base dell'approccio di riferimento (Cndaia, 2004).

Nel considerare quelli che sono gli approcci al lavoro minorile e le politiche ad esso orientate (da quelle che possiamo riconoscere della drastica volontà di abolizione e di intervento sullo stesso a quelle orientate verso la lotta allo

sfruttamento e verso la regolamentazione e tutela del lavoro riconosciuto non dannoso) bisogna sempre ricordare che spesso tali inquadramenti articolano quanto sostengono distinguendo tra le diverse aree del mondo, in particolare tra Nord e Sud del mondo.

*Approccio abolizionista (o idealista)* — Il lavoro minorile deve essere eliminato e sradicato. Secondo questo approccio l'unico tipo di impegno accettabile per i minori è il piccolo apporto in ambito familiare. Per questo paradigma il lavoro non può avere un ruolo positivo nella vita del bambino-adolescente ed in quello della famiglia di origine. Scuola e lavoro sono antagoniste e non si può essere produttivi nel mondo del lavoro se prima non è stata seguita una pertinente ed adeguata formazione di carattere didattico, culturale e socializzativo (logica del proibizionismo, in assoluto il lavoro minorile deve essere contrastato).

*Approccio pragmatico (o realistico)* — Non tutto il lavoro minorile può essere eliminato (in termini di inevitabilità del lavoro minorile in alcune parti del mondo e in alcune situazioni familiari); pertanto ciò che è importante fare è favorire un miglioramento delle condizioni in cui questo è svolto. L'intervento è orientato alla tutela dallo sfruttamento e alla regolamentazione del lavoro minorile non considerato dannoso. Permane comunque la posizione che auspica per i bambini un quotidiano che sia il più possibile conforme e adeguato alla loro età (logica del pragmatismo: poiché è difficile intervenire occorre perlomeno regolamentare il fenomeno).

*Valorizzazione critica (riconoscimento del lavoro educativo)* — Non si tratta di eliminare il lavoro minorile ma, stabilendo quali lavori possono essere accettati e quali no, regolamentare e controllare il lavoro dei minori. L'intervento è di tipo positivo, orientato a riconoscere anche il ruolo educativo che una esperienza lavorativa può avere sul minore, sia in termini di formazione sia in termini di responsabilizzazione. Eliminando le forme rischiose e dannose si considera il lavoro minorile possibile elemento di valorizzazione e di sviluppo per il minore.

## LE ESPERIENZE DI LAVORO PRECOCE OGGI IN ITALIA

In Italia il lavoro minorile, che secondo le ultime stime (Cgil) vedrebbe coinvolti circa 400.000 minori, riguarda sia il Nord che il Sud del nostro Paese, riconosce specificità territoriali ed è pertanto collegabile alla dimensione sociale

nel suo complesso: alla scuola, alla famiglia, al mercato del lavoro, alla carenza di risorse, alle nuove sfide della complessità, al bisogno di formazione, alla “cultura” del lavoro, al territorio e all’ambiente di vita. Le esperienze di lavoro dei minori italiani e stranieri assumono pertanto dinamiche articolate e multiformi. Per meglio comprendere tale diversità di seguito vengono sintetizzati quelli che sono i principali contesti nell’ambito dei quali prende vita il fenomeno (Telefono Azzurro, Consulenti del Lavoro, 2007).

*Contesti di disagio, povertà e rischio di povertà* — Negli ultimi anni rispetto allo scenario precedente è aumentata la presenza di bambini e bambine figli di immigrati che lavorano ed è cresciuto il dato relativo alle famiglie a rischio di povertà, realtà in cui si tende a coinvolgere i figli in qualche attività lavorativa con la finalità di integrare il reddito familiare (soprattutto famiglie immigrate, ma anche sempre più famiglie italiane povere o a rischio di povertà).

*Contesto di sfruttamento e di tratta* — Nell’ultimo decennio l’Italia è diventata territorio in cui sono nate le forme peggiori di tratta e di schiavitù dei minori. Gestito da realtà criminose italiane e straniere, l’utilizzo per fini di sfruttamento lavorativo e sessuale dei minori, si configura come una nuova forma di schiavitù, in cui nessun tipo di garanzia, di tutela, di diritto è riconosciuto al minore che ne è vittima (soprattutto minori stranieri e rom).

*Contesto che valorizza l’ambito lavorativo per un percorso di tutela e di inserimento sociale* — Per alcuni minori in Italia il lavoro risulta essere l’alternativa positiva allo stare in strada. Soprattutto laddove si registrano difficoltà e abbandoni scolastici a volte l’alternativa rimane lo stare in strada e l’inserimento precoce nel mondo del lavoro è l’occasione che rimane (in un contesto territoriale con poche opportunità di reinserimento scolastico e di alternative di socializzazione) per apprendere, per “essere impegnato” in un’attività che può essere educativa, per passare il proprio tempo in un contesto più sicuro della strada (soprattutto nel Sud del Paese).

*Contesto che poco valorizza il percorso di istruzione e formazione a vantaggio dell’esperienza lavorativa* — Oltre a ragazzi che lavorano precocemente per rispondere ad un’esigenza economica di famiglie povere o a rischio di povertà, frequenti sono anche le situazioni in cui l’avvicinamento precoce al lavoro si contestualizza nell’ambito di famiglie con redditi medi che facilitano questo perché scommettono poco sulla capacità dei percorsi di istruzione e formazione. Spesso in tali contesti vi è la compresenza di scuola e lavoro (soprattutto nel Nord del Paese)

*Contesto di imprenditoria familiare* — Alta in Italia è la diffusione di lavoro minorile tra le famiglie in possesso di una propria attività lavorativa. Sembra quindi che il lavoro precoce non sia associato esclusivamente a condizioni di povertà, ma anche a situazioni più favorevoli. Possedere un'attività di famiglia sembra essere una delle premesse ricorrenti per il coinvolgimento dei minori in esperienze di lavoro minorile (soprattutto nel Nord-Est del Paese).

*Contesti in cui l'impegno del minore non è considerato lavoro* — Ne sono esempio la collaborazione domestica ma anche il lavoro nel campo della pubblicità, della televisione, del cinema, dello sport para-professionale. Attività le prime che vengono considerate, anche quando impegnative in termini di orario e di mansione, normali per l'abitudine culturale e familiare di riferimento, le seconde che vengono considerate attività piacevoli e gioco per il bambino. In realtà tali attività possono risultare essere molto impegnative per il minore non solo in termini di ore dedicate ma anche in termini di costruzione di una propria personalità e identità reale e non fittizia o di immagine, con tutto ciò che tale ultima situazione potrebbe far nascere nel percorso di vita.

È evidente la differenza dei contesti territoriali, familiari, economici e culturali nell'ambito dei quali oggi in Italia si sviluppa il fenomeno del lavoro minorile che coinvolge bambini/e italiani e stranieri, in lavori part-time o a tempo pieno, in condizioni di tutela o di sfruttamento, in contemporanea con l'attività scolastica o ponendosi come alternativa ad essa.

## LAVORO – SCUOLA – FAMIGLIA

Si è già detto del legame del lavoro minorile con lo scenario sociale, educativo, culturale del welfare del territorio in cui si realizza.

In particolare, la famiglia e la scuola sono i due ambiti a cui sempre ci si rivolge nel cercare correlazioni significative (Megale; Teselli, 2006).

D'altronde la famiglia partecipa direttamente e attivamente alla costruzione di quelle tre identità – economica, sociale e individuale – che rappresentano le aree di riferimento che caratterizzano e rendono unica la relazione tra il minore e il lavoro. La famiglia può evitare, ostacolare, prevenire l'ingresso del minore nel mondo del lavoro come può anche proporre, imporre, organizzare l'inserimento lavorativo precoce. Oggi in Italia si individuano modelli culturali che enfatizzano il ruolo positivo del lavoro precoce, inteso quale esperienza formativa da affiancare al percorso scolastico così come modelli culturali che



assegnano un'importanza considerevole alla capacità di disporre di beni non di prima necessità e che, per la realizzazione di questo, ammettono che i minori si avvicinino al lavoro per dare la possibilità alla famiglia di vivere un tenore di vita maggiore o per dare la possibilità al ragazzo di disporre di qualsiasi bene di consumo. La famiglia può anche rendere co-partecipe il minore della propria esperienza imprenditoriale, situazione che di per sé non è negativa, sempre se non va a negare totalmente le aspirazioni e le capacità del minore.

La scuola è invece l'ambito privilegiato del monitoraggio del possibile coinvolgimento precoce del minore in attività lavorative: assenze, dispersione scolastica, ecc. La scuola è anche il luogo prezioso del monitoraggio del benessere dei bambini lavoratori, quando nella vita del bambino sono presenti entrambi gli impegni, quello scolastico e quello lavorativo. Vivace e polemico è il dibattito sulla possibilità di far convivere la scuola e il lavoro.

Taluni ritengono non si possa pensare a una compresenza di entrambe le attività, per altri ciò dipenderebbe da una serie di variabili quali l'essere il minore italiano o straniero – per il minore straniero raggiungere gli obiettivi di apprendimento può essere maggiormente difficile per la difficoltà di inserimento e linguistica e pertanto una compresenza andrebbe a svantaggio della sua capacità di inserimento nel contesto sociale –, il fare un lavoro faticoso o leggero e così via.

Ciò che si può dire è che oggi una correlazione sembra esserci tra la decisione di non proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo e l'esperienza di lavoro precoce. Le esperienze di lavoro prima dei 15 anni sembrano cioè contribuire a una scelta selettiva ed esclusiva del lavoro a discapito del percorso formativo o di un percorso di coesistenza scuola-lavoro.

È anche da dire che è difficile vedere una relazione lineare esclusiva tra esperienze di lavoro precoce e percorsi di dispersione scolastica; piuttosto la relazione appare circolare poiché molto spesso ad avvicinarsi precocemente al lavoro sono proprio quei minori che non riscontrano un successo o un esito scolastico positivo, e vedono disinteresse e poca motivazione. Segnale della difficoltà odierna nel recupero di situazioni scolastiche difficili, che rischiano di trovare come prima ed esclusiva alternativa il lavoro se non la strada.

Ecco schematizzati alcuni degli indicatori oggi considerati significativi per un'analisi dettagliata del lavoro minorile e per una riflessione, di caso in caso, della situazione che si può andare a valutare:

- contesto territoriale/economico;
- caratteristiche economiche e socio-culturali del territorio;
- caratteristiche economiche e socio-culturali della famiglia;
- bisogni economici e socio-culturali dei minori;

- presenza/assenza della famiglia come fattore protettivo e di controllo sull'attività del minore;
- presenza/assenza di un gruppo di pari nel contesto lavorativo;
- attività di socializzazione del minore dentro e fuori il contesto lavorativo;
- presenza/assenza di tempo libero.

## TAVOLA 2

### Lavoro

Età del minore che lavora  
 Continuità/saltuarietà del rapporto di lavoro  
 Settore del lavoro del minore  
 Mansioni svolte dal minore (leggero/pesante; orario, ecc..)  
 Retribuzione  
 Pericolosità per la salute del minore  
 Percezione del minore rispetto alle sue possibilità attuali e future di crescita e di formazione nel suo posto di lavoro  
 Aspettative e motivazioni del minore rispetto al lavoro oggi e in futuro  
 Ruolo del lavoro nella percezione attuale del sé

## TAVOLA 3

### Famiglia

Caratteristiche nucleo familiare del minore  
 Percorso formativo del nucleo  
 Atteggiamenti della famiglia nei confronti dell'impegno lavorativo del minore  
 Famiglia a favore dell'esclusione o della compresenza scuola-lavoro  
 Bisogno di sussistenza economica della famiglia  
 Famiglia spezzata, allargata, famiglia italiana, straniera, famiglia datore di lavoro, intermediaria tra minore e lavoro  
 Rapporto tra famiglia e scuola  
 Rapporto tra famiglia e lavoro  
 Rapporto tra famiglia e tempo libero del minore

## TAVOLA 4

### Scuola

Relazione tra frequenza scolastica e tempo di lavoro  
 Relazione tra rendimento scolastico e tempo di lavoro  
 Relazione tra tipologia di attività lavorativa e frequenza scolastica  
 Scuola e lavoro come contesti comunicanti o separati  
 Rapporto del minore con il contesto scolastico  
 Percorso scolastico del minore  
 Eventuali problemi disciplinari  
 Motivazione e interesse del minore per la scuola  
 Rapporto del minore con il contesto scolastico

## I RISCHI DELLA COSIDDETTA FASCIA GRIGIA: IL RISCHIO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE

In questa sede non ci si sofferma sui conosciuti e drammatici rischi che corre il minore inserito nel circuito dello sfruttamento e del lavoro non tutelato (privazione della libertà, trascuratezza, abusi fisici, psicologici, sessuali, gravi infortuni, ecc.), ma sui rischi a cui può andare incontro quella fascia grigia di minori coinvolti in attività lavorative che non si connotano per un elevato grado di pericolosità o di sfruttamento e che spesso permettono la compresenza di scuola e lavoro. Questo perché a volte questi rischi non vengono considerati non essendo legati all'oggi, ma essendo perlopiù correlati a situazioni di difficoltà e di svantaggio che possono coinvolgere i minori un domani. Pertanto è bene averne conoscenza e consapevolezza in modo da ridurre la possibilità che tali svantaggi diventino reali.

Tali rischi sono:

- rischio della povertà non solo economica (legato al possibile circuito della bassa competenza e specializzazione) ma relazionale, collegata alla fragilità di sviluppo di capitale sociale (diminuzione della disponibilità di tempo libero da spendersi in attività ludiche e di socializzazione con i coetanei; rischi di esclusione dai circuiti sociali ed amicali);
- precoce considerazione dei minori secondo uno status adulto;
- precoce assunzione di responsabilità non adeguate all'età;
- disinvestimento crescita culturale: bassa qualifica, basso uso Internet, nuove tecnologie (oggi sempre più importanti strumenti di relazione);
- rischio che il sovraccarico di impegni porti ad uscire appena dopo la scuola dell'obbligo dal percorso scolastico-formativo e ad alimentare frequentazioni solo dell'ambito lavorativo (con adulti o altri minori che sono anch'essi coinvolti in attività lavorative).

La gravità e l'ampiezza della situazione dipenderanno dalla posizione di primato che verrà riconosciuta all'attività lavorativa rispetto alle altre tipologie di esperienza come la scuola e il gruppo dei pari che in egual misura sono importanti per la crescita e lo sviluppo del minore. In altre parole, una non attenzione a tale realtà può andare ad alimentare la crescita di una generazione che rischia di essere comunque ai margini sia a livello lavorativo sia a livello sociale, non possedendo la ricchezza in termini di capitale sociale che sempre più, nelle attuali società, risulta essere così importante per un futuro di relazione, realizzazione e riconoscimento individuale e professionale.

## LUOGHI COMUNI

### TAVOLA 5

#### Non tutto ciò che si sente sul lavoro minorile è realtà:

<p>Il lavoro minorile è solo un problema dei paesi in via di sviluppo</p>	<p>No, il lavoro minorile è oggi una realtà anche dei paesi industrializzati dove si riscontrano anche forme di sfruttamento e di lavoro pericoloso</p>
<p>Il lavoro minorile è determinato dalle condizioni economiche disagiate delle famiglie</p>	<p>Oggi la povertà non è la sola causa del lavoro minorile. Occorrono nuove categorie di analisi del problema e quella economica è solo una di queste e spesso non determinante. Oltre a ragazzi che lavorano precocemente per rispondere ad un'esigenza economica di famiglie povere o a rischio di povertà, frequenti sono anche le situazioni in cui l'avvicinamento precoce al lavoro si contestualizza nell'ambito di famiglie con redditi medi che facilitano questo perché scommettono poco sulla capacità dei percorsi di istruzione e formazione. Oltre a condizioni economiche oggettive, il fenomeno del lavoro minorile è infatti intrinsecamente legato a determinati processi culturali</p>
<p>Il lavoro minorile nei paesi industrializzati riguarda solo minori stranieri</p>	<p>Nei paesi industrializzati il lavoro precoce riguarda non solo minori stranieri o rom ma anche minori italiani, ciò che caratterizza spesso il lavoro dei minori stranieri è l'illegalità della condizione, la pericolosità della mansione e l'essere spesso realizzato in vere e proprie condizioni di sfruttamento e schiavitù</p>
<p>Il lavoro minorile è sempre una buona strada di apprendimento lavorativo per i minori</p>	<p>Spesso il lavoro svolto dai minori non ha specifiche caratteristiche professionali e se l'avvicinamento al lavoro comporta un precoce abbandono del percorso formativo, il rischio per il minore una volta adulto è la costante bassa qualifica e specializzazione che lo caratterizzerà nel mondo del lavoro</p>
<p>Le aree nelle quali si riscontra l'utilizzo di minori sono quello agricolo, domestico, artigianale, industriale</p>	<p>Oltre a quelli che possiamo considerare gli ambiti tradizionali del lavoro minorile, attenzione deve essere rivolta anche alle nuove forme di impiego lavorativo di minori nella pubblicità, nel cinema, nella televisione, nell'attività sportiva para-professionistica</p>
<p>La quasi totalità dei minori che lavorano nei paesi industrializzati non va a scuola</p>	<p>Nei paesi industrializzati la maggioranza dei minori coinvolti in attività lavorative va a scuola, spesso tale duplice impegno comporta però rallentamento, interruzione di percorso temporaneo o definitivo, eventuale non raggiungimento del titolo formale. Le ricerche evidenziano una correlazione tra la decisione di non proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo e l'esperienza di lavoro precoce prima dei 15 anni</p>
<p>È perlopiù l'esigenza dei genitori che porta al</p>	<p>Oggi le possibili motivazioni che si trovano alla</p>

lavoro precoce	base di un coinvolgimento dei minori in forme di lavoro precoce nei paesi industrializzati non portano solo a ragioni e bisogni familiari, quali l'aiutare economicamente la propria famiglia (integrazione del reddito familiare) ma anche a bisogni propri dei ragazzi quali il disporre di propri soldi e la ricerca di un percorso di autonomia individuale
Il lavoro minorile in Italia è proprio del Sud o delle aree depresse	In Italia il lavoro minorile riguarda sia il Nord che il Sud del Paese, riconosce specificità territoriali, non è più collegabile a necessità esclusivamente economiche familiari o territoriali. La complessità e l'articolazione del fenomeno nel nostro Paese evidenziano come il lavoro minorile è collegabile alla dimensione sociale nel suo complesso: alla scuola, alla famiglia, al mercato del lavoro, alla carenza di risorse, alle nuove sfide della complessità, al bisogno di formazione, alla "cultura" del lavoro, al territorio e all'ambiente di vita. Ad esempio una spinta ad un inserimento precoce può derivare anche da un forte orientamento positivo nei confronti del lavoro diffuso nell'ambiente di vita anche al di fuori dell'ambito familiare (es. Nord-Est o zone turistiche)
Istruzione e lavoro sono antagonisti	Tale correlazione non è assoluta. È possibile che istruzione e lavoro siano compresenti nella vita dei ragazzi; perché questo però possa essere vero occorre che siano studiati e realizzati percorsi di maggior avvicinamento e collegamento tra questi due mondi, tra studio e apprendimento pratico, sistemi formativi flessibili che consentano percorsi di sinergia tra scuola e lavoro

## LE TUTELE DEL LAVORO DEI MINORI IN ITALIA (A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO)

Il rapporto di lavoro in sé determina per l'imprenditore una serie di obblighi di varia natura, tutti tesi a garantire la tutela fisica, economica e previdenziale del lavoratore. Quando tale soggetto è un minore le norme vincolistiche e protezionistiche aumentano notevolmente.

L'evoluzione normativa in materia di tutela del lavoro minorile è stata ispirata a due principi fondamentali. Da un lato evitare che lavori faticosi o orari pesanti potessero ledere il ragazzo lavoratore e dall'altra garantire che lo stesso giovane potesse comunque proseguire il suo iter formativo e che anzi l'occasione di lavoro potesse rappresentare una tappa dello stesso iter.

Tanto più si abbassa l'età del lavoratore tanto più aumentano le tutele. Si distinguono due soggetti destinatari di protezioni diverse: il bambino (minore dei 15 anni) e l'adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni).

La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 in vigore dal 23 ottobre 1999 e D. Lgs. 262/2000.

La tutela dei minori al lavoro si realizza mediante varie misure. In primo luogo viene individuato un limite minimo di età per dedicarsi al lavoro. L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 16 anni (art. 1, c. 622/623/624, legge 296/2006).

La condizione è primaria ed essenziale. Tende a porre uno spartiacque netto tra l'età del gioco, della formazione minima di base e quella del lavoro. Devono ritenersi compresi, dalle ricordate limitazioni, anche i rapporti di lavoro non subordinati, ossia quelli relativi a prestazioni autonome o parasubordinate come le collaborazioni coordinate e continuative anche con modalità a progetto (unica eccezione i rapporti occasionali e sporadici o quelli familiari). La giurisprudenza ha spesso sostenuto tale impostazione: per esempio la Corte di Cassazione ha evidenziato che «la disciplina della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) ha lo scopo, in conformità al dettato dell'articolo 37 della Costituzione e dell'articolo 7 della Carta sociale europea di Torino del 18 ottobre 1961, ratificata con legge 3 luglio 1965 n. 929, di tutelare l'attività svolta da tali soggetti in un contesto produttivo, di qualunque tipologia giuridica, utilizzato a finalità economica».

Il D.Lgs. 77/2005 regola l'alternanza scuola-lavoro che rappresenta una delle modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo scolastico. Il sistema è impostato per poter assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di conoscenze spendibili nel mercato del lavoro. L'alternanza non è un obbligo in quanto resta ovviamente consentito lo svolgimento della sola attività formativa senza necessità di alternare la stessa con esperienze lavorative.

Il sistema dell'alternanza interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:

- svolgere l'intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l'alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica oppure formativa e previa la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di commercio ed enti pubblici o privati anche del Terzo settore. Tutti questi soggetti devono in pratica rendersi disponibili ad accogliere i giovani per effettuare periodi di apprendimento che non costituiscono rapporti di lavoro;

- instaurare un contratto di apprendistato in base all'art. 48 del D.Lgs. 276/2003.

In ogni caso, il vincolo formativo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Prima di avviare un minore al lavoro occorre che lo stesso venga sottoposto a visita medica preventiva, da effettuarsi presso i centri della Ausl territorialmente competente a cura e spese del datore di lavoro. Tale accertamento tende a verificare l'idoneità del minore alla specifica mansione alla quale sarà adibito. L'obbligo si inquadra nell'ampio alveo della medicina del lavoro che in quanto tale è tipicamente preventiva, improntata cioè non alla cura di eventuali patologie ma alla garanzia che il cittadino "sano" non si "ammali di/per lavoro". Mentre per la generalità dei lavoratori gli accertamenti sanitari sono connessi strettamente alla mansione resa, e pertanto se la stessa non presenta particolari fonti di rischio non sono obbligatori, per i minori è presupposto un rischio nel lavoro stesso o meglio nella combinazione di questo con un fisico ancora in formazione e sviluppo e quindi gli accertamenti sanitari sono sempre obbligatori.

La medesima idoneità fisica andrà poi, altresì, accertata nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro mediante visite periodiche da ripetersi ad intervalli non superiori ad un anno.

Una volta verificate le condizioni del minore, requisito anagrafico, formativo e sanitario, è necessario valutare la tipologia di lavoro offerto. La legge vieta di adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni, processi e lavori. La norma anche in questo caso è estremamente rigida. Uniche eccezioni sono connesse allo svolgimento di particolari attività per fini didattici e formativi e comunque subordinate sempre alla vigile presenza di un tutor e alla preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Per il datore di lavoro non è sufficiente considerare la mansione in sè affidata al minore, la deve contestualizzare nell'ambito dell'intero ciclo lavorativo e dell'ambiente di lavoro.

L'imprenditore deve effettuare una specifica valutazione dei rischi potenziali che divenga di fatto un supplemento rispetto a quella più generale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94. In tale valutazione dovrà in particolar modo considerare:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Le informazioni che a norma dell'art.21 del D.Lgs. n. 626/94 il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori sono dovute anche ai genitori o al tutore del minore.

Nello svolgimento del rapporto di lavoro esistono particolari attenzioni relativamente agli orari di lavoro: sono presenti limiti nella durata giornaliera del lavoro, nel lavoro notturno e nella resa di prestazioni straordinarie. In particolare le ore dedicate al lavoro non possono superare le 7 giornaliere e le 35 settimanali per i bambini e le 8 giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti.

I minori non possono essere adibiti al lavoro notturno (che è il periodo di 12 ore consecutive in cui è compreso l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 oppure le 23 e le 7), ad eccezione dei casi particolari (attività culturali, dello spettacolo, pubblicitarie, sportive) e con particolari garanzie.

I minori hanno altresì diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 30 giorni o a 4 settimane, rispettivamente per i minori di 16 anni e per gli ultrasessantenni.

Significativo poi appare il divieto di discriminazione sul posto di lavoro per i minorenni. Questi hanno diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne.

Particolarmente, e giustamente, severo risulta l'impianto sanzionatorio. Le violazioni agli obblighi di sicurezza, di avviamento al lavoro, di rispetto degli orari di lavoro sono sanzionate penalmente con pene che arrivano fino all'arresto per 6 mesi ovvero ad ammende fino a 5.164,00 euro. Sanzioni amministrative sono previste nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di preventiva richiesta di autorizzazione nei confronti degli organi di controllo della Pubblica amministrazione.

La recente normativa di contrasto al lavoro irregolare si è preoccupata anche di punire con maggiore severità l'elusione delle norme di tutela che coinvolgano lavoratori minori. In tale circostanza è prevista l'applicazione di sanzioni penali e l'innalzamento fino a sei volte delle ordinarie sanzioni pecuniarie.



Oltre alle disposizioni cogenti di legge, esistono varie norme legate a standard di controllo e di applicazione dei sistemi di responsabilità sociale di impresa che impongono particolari ed ulteriori tutele ed attenzioni in vista dell'inserimento al lavoro di un minore. Tali norme, è bene ricordarlo, sono ad applicazione volontaria e pertanto coinvolgono solo quelle imprese che hanno attivato sistemi di controllo o di autocontrollo in responsabilità sociale. Il più diffuso di questi, lo standard SA8000, prevede proprio la tutela del lavoro infantile come primo punto di verifica per la valutazione "dell'impresa etica". In questo caso è significativo considerare come l'azienda sia obbligata a porre tutti gli strumenti di tutela al proprio interno e verificarne il rispetto anche nella catena dei fornitori.

## L'IMPEGNO DI TELEFONO AZZURRO

L'impegno di Telefono Azzurro rispetto all'azione di contrasto e di emersione del fenomeno si concretizza principalmente attraverso tre azioni.

- Un intervento in emergenza attraverso la linea 114 Emergenza Infanzia. Il 114 Emergenza Infanzia è una linea telefonica di emergenza accessibile gratuitamente da telefonia fissa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che accoglie le segnalazioni di situazioni di emergenza e disagio. Il Servizio, promosso dal Ministero delle Comunicazioni, del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità, a seguito di bando pubblico è stato affidato in gestione a Telefono Azzurro. Il 114 si pone lo specifico obiettivo di fornire sostegno ai bambini e agli adolescenti che si trovano in una situazione di emergenza, favorendo una gestione integrata dei diversi livelli che la caratterizzano (psico-socio-sanitario, giuridico, di sicurezza, etc.) da parte delle agenzie che si occupano della tutela e della cura dell'infanzia. Il 114 è attivo dal gennaio 2006 da tutte le regioni a telefonia fissa.
- Un intervento di consulenza a bambini, adolescenti, adulti (in particolare genitori e insegnanti) attraverso le sue linee di ascolto 19696 (gratuita) e 199151515 avente la funzione di confrontarsi su situazioni di disagio, di fatica vissute direttamente dai minori e su un confronto con adulti su situazioni di disagio e difficoltà, tra queste anche situazioni di lavoro precoce e sfruttamento che riguardano minori. Attività che può comprendere, oltre che l'ascolto e la consulenza, l'orientamento e l'invio a servizi del territorio della situazione come l'attivazione dell'intervento in emergenza.

- Un intervento di presa in carico e di prevenzione attraverso le attività dei Centri Territoriali oggi presenti a Milano, Bologna, Palermo, Roma, Treviso, Firenze e in via di apertura nei prossimi mesi a Padova, Bari, Napoli. Essi danno concretezza al modello di intervento di Telefono Azzurro costruendo e consolidando una vera e propria rete, collaborando con i Servizi socio-sanitari, le Forze dell'ordine, le Istituzioni, i consulenti del lavoro e le scuole del territorio, promuovendo e privilegiando una gestione integrata dei casi di disagio e di abuso, anche delle situazioni legate a situazioni di lavoro minorile e di sfruttamento lavorativo; implementando azioni di prevenzione attraverso l'attività nelle scuole con gli insegnanti, gli adulti e le famiglie, sensibilizzando la promozione dei diritti dei bambini. È previsto il monitoraggio per la comprensione del fenomeno attraverso l'attività a livello nazionale e internazionale di studio e di ricerca sui fattori che agiscono sull'offerta e sulla domanda di lavoro minorile e di sfruttamento lavorativo di minori, come sulla fenomenologia dello stesso. È prevista anche la formazione, soprattutto delle insegnanti in merito al fenomeno, al riconoscimento dello stesso, all'adozione di strumenti di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto che possono vedere come protagonista la scuola. Telefono Azzurro diventa voce dei bambini e adolescenti italiani e stranieri nel ricordare a tutte le Istituzioni, ad ogni livello, la necessità della tutela e della garanzia del riconoscimento e del rispetto dei propri diritti.